



PROCURA DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE  
di BOLOGNA  
(Ufficio del Procuratore della Repubblica – Dott. Giuseppe Amato)

Proc. 6346/18

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante delle Polizia locale di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Aggiunti e Sostituti Procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Responsabili le Sezioni di polizia giudiziaria	

Oggetto: **Impropria “richiesta” da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero di chiedere l’applicazione di misure cautelari: indicazioni prescrittive.**

E’ ricorrente l’ipotesi che in talune informative di reato – specie quelle relative a reati in danno delle c.d. fasce deboli: atti persecutori, maltrattamenti, ecc.- l’ufficio di polizia giudiziaria che le redige concluda “sollecitando” al pubblico ministero l’adozione di misure cautelari personali.

E’ sollecitazione impropria non rientrando nel paradigma dei rapporti pubblico ministero/polizia giudiziaria, non foss’altro perché la determinazione circa l’attivazione del potere cautelare [con richiesta al giudice per le indagini preliminari] rientra nell’ambito di una autonoma determinazione del pubblico ministero, che non vede protagonisti [tantomeno in un non previsto ruolo di proposizione] altri soggetti.

Ciò tra l’altro perché solo il pubblico ministero è in grado di verificare la sussistenza del compendio indiziario grave e, soprattutto, delle esigenze di cautela, oggi, dopo la legge n. 47 del 2015, estremamente rigorose nei presupposti.

E’ quindi ben possibile che il pubblico ministero ritenga il compendio indiziario e/o le esigenze di cautela insussistenti, senza che il relativo apprezzamento possa trovare un “condizionamento” nell’impropria “richiesta” della polizia giudiziaria.

Ne deriva che deve evitarsi per il futuro l’impropria prassi di introdurre nell’informativa una richiesta di tal genere, che deve considerarsi per l’effetto irricevibile.

E questo, a maggior ragione, quando – l'ipotesi tipica è proprio quella dei reati di maltrattamenti e atti persecutori- già la polizia giudiziaria ha a disposizione uno strumentario per potere e dovere intervenire in presenza di situazioni qualificate dal *fumus* di reato e dalla ricorrenza di esigenze cautelari [arresto in flagranza, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ecc.]: situazioni, del resto, che possono e debbono essere verificate proprio da chi – l'operatore di polizia giudiziaria- ha il primo e immediato contatto con la vicenda di interesse ed è già in grado di coglierne gli aspetti di pericolo.

Venendo proprio ai reati di maltrattamenti e atti persecutori, la prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza [articolo 380, comma 2, lettera *l ter*, c.p.p.], e il carattere di abitualità che caratterizza tali reati, renderebbe inaccettabile il mancato intervento della polizia giudiziaria, sostituito dall'impropria sollecitazione al pubblico ministero a "chiedere" egli una misura cautelare.

Infatti, proprio perché si è in presenza di reati abituali, sia per lo *stalking* che per i maltrattamenti non è [tra l'altro] affatto necessario che "tutti" gli atti che concretizzano il reato debbano necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, confluendo anzi, tali atti, integranti o no di per sé soli il reato, nell'apprezzamento complessivo della condotta sì da poterne desumere la rilevanza penale. Pertanto, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione [solo] di un "segmento" commissivo della condotta che, pur non integrante *ex se* reato, risulti non indifferente nell'ottica volta a dimostrare sul piano indiziario l'ipotesi di reato (cfr., efficacemente, con riferimento al reato di maltrattamenti, Sezione VI, 9 maggio 2013, Proc. Rep. Trib. Marsala in proc. P.).

\*\*

D'ora, in poi le richieste di misura cautelare che dovessero essere impropriamente inserite nell'informativa devono considerarsi irricevibili e considerata come regola di condotta quella per cui già la polizia giudiziaria operante può e deve attivarsi, vuoi nell'ottica della generale attività di "prevenzione", vuoi ai fini dell'esercizio dei propri poteri/doveri cautelari.

Piuttosto, laddove la vicenda presentasse peculiari profili di urgenza, gli operanti prenderanno diretto contatto con il magistrato assegnatario e/o con quello di turno, per concordare il da farsi: diretto e utile contatto che è cosa ben diversa dalla prassi delle richieste generiche di intervento, che paiono piuttosto semplicisticamente elusive dei propri doveri di intervento e semplicisticamente volte a trasferire il tema della sicurezza ad un organo che ha compiti diversi.

\*\*

I colleghi segnaleranno allo scrivente e/o al procuratore aggiunto di riferimento persistenti violazioni alla suindicata direttiva e, nel caso, ove non si ritenesse di dover esercitare il proprio potere cautelare, "ricorderanno" agli operanti la necessità di procedere essi stessi al compimento di tutte le attività precauzionali che il caso richiedesse.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna 27 novembre 2018

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato

